ARCHIVIO DI STATO di Viterbo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI. LINGUE LETTERE BENI CULTURALI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ARCHIVISTICA

TRA

Archivio di Stato di Viterbo (di seguito denominato "Archivio"), con sede e domicilio fiscale in Viterbo, via Vincenzo Cardarelli,18 - C.F. 80018450561, in persona del suo funzionario delegato Direttore, dott. Gaetano Petraglia,

E

Università della Tuscia, Dipartimento di studi umanistici. Lingue Lettere Beni culturali (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede in Viterbo in Via S. Carlo 32, in persona del suo Direttore prof. Luca Lorenzetti,

di seguito collettivamente indicati come le "Parti";

VISTA la L. 22 aprile 1941, n. 633, recante *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, e, in particolare, gli artt. 10 e 70-*ter*;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e, in particolare, l'art. 15;
VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e, in particolare, l'art. 53;
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, e, in particolare, gli artt. 6, 7, 107, 108, 112, 118 e 119;
VISTO il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, recante *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.*
VISTA la Circolare 29 settembre 2017 n. 39 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Archivi;
VISTI il Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), approvato nel giugno 2022, le *Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale* e le *Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale* pubblicate dalla Digital Library;
VISTO il D.M. 11 aprile 2023, n. 161, recante *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*, così come modificato dal D.M. 21 marzo 2024, n. 108;
VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, e, in particolare, l'art. 6, commi 1 e 9, e l'art. 14;

VISTO il D.M. 5 settembre 2024, n. 270, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*, e, in particolare l'art. 7, comma 3;

PREMESSO CHE

- l'Archivio è un Istituto del Ministero della Cultura che ha il compito di tutelare, conservare e valorizzare la documentazione storica preunitaria e postunitaria di natura territoriale in conformità di quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'Archivio promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza ed una migliore fruizione degli archivi conservati;
- il progetto presentato nell'ambito del XLI Ciclo del Dottorato in Scienze storiche dei beni culturali, indirizzo: studi per la conoscenza, conservazione e narrazione dei beni culturali, presenta un alto profilo scientifico e tecnologico in quanto integra la mappatura su documentazione nota con l'utilizzo di software di Machine Learning predittivi in grado di colmare vuoti informativi e presentare una lettura più significativa dei risultati, alla quale si affiancherà una sistematica attività di ricerca e verifica sul campo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto e finalità dell'Accordo

Con il presente accordo e per tutta la durata in esso prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica che ha per oggetto la consultazione, lo studio, e la riproduzione digitale del materiale fotogrammetrico e delle foto aeree storiche conservate presso l'Archivio, con particolare riferimento al fondo "Metodo Nistri-Ala Littoria", allo scopo principale di leggere tracce e anomalie di interesse archeologico.

Art. 2
Impegni delle Parti

Al fine di realizzare l'Oggetto del presente Accordo, l'Archivio dichiara la propria disponibilità a offrire supporto, con le proprie qualificate competenze, ove possibile e in considerazione delle risorse umane e strumentali interne disponibili e delle esigenze di servizio del momento, all'attività di studio e di ricerca del Dipartimento interessato.
Il Dipartimento si impegna a fornire all'Archivio una copia digitale ad alta risoluzione di tutte le scansioni effettuate. Consegnare una copia dei metadati prodotti relativi ai file digitalizzati, utili alla futura inventariazione digitale dell'Archivio.
Il Dipartimento si impegna a citare obbligatoriamente l'Archivio di Stato di Viterbo in ogni pubblicazione, tesi o prodotto cartografico derivante dalla presente ricerca.

Il Dipartimento si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione, eventuale pubblicazione e utilizzo della documentazione e delle eventuali immagini di documenti di cui agli artt. 106 e 107 del D.lgs. 42/2004 e di riportare la esatta segnatura delle fonti conservate dall'Archivio che eventualmente saranno utilizzate nel corso della ricerca.
Il Dipartimento si impegna inoltre a garantire la protezione dei dati personali eventualmente contenuti nella documentazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi; Regolamento europeo sulla protezione dei dati -GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679; D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo Regolamento EU).
L'Archivio e il Dipartimento collaborano nella realizzazione e nella promozione di eventuali attività di divulgazione dei risultati, tra cui mostre, pubblicazioni scientifiche, implementazione database. I dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici.
Ogni utilizzo commerciale è escluso.

Art. 3
Modalità di attuazione

L'attività consiste nella ricerca, consultazione e riproduzione digitale del materiale fotogrammetrico e delle foto aeree storiche mediante strumentazione propria del Dipartimento, previo accordo sulle modalità tecniche con i funzionari dell'Archivio, al fine di garantire l'integrità e la corretta conservazione dei supporti originali.
L'accesso ai locali sarà concordato secondo gli orari di apertura dell'Archivio.
Ulteriori accordi sulle modalità di attuazione del progetto potranno essere formalizzati sulla base di sopravvenienti esigenze reciproche.

Art. 4
Referenti tecnico-scientifici

Sono individuati i seguenti referenti:
L'Archivio designa quale referente il Funzionario dott.ssa Stefania Celeste celeste.stefania@cultura.gov.it.
Il Dipartimento designa quale referente il prof. Giuseppe Romagnoli romagnoli@unitus.it.

I referenti hanno il compito di supervisionare e assicurare tutte le attività necessarie, favorendo un opportuno flusso comunicativo tra le Parti ai fini della definizione e condivisione delle operazioni e delle attività attuative delle finalità del presente accordo.

Art. 5
Durata, modifiche e risoluzione dell'accordo

Il presente Accordo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.

Art. 6
Oneri finanziari

Le Parti si impegnano a cooperare per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali proprie, secondo il principio di mutua collaborazione. La messa a disposizione delle risorse proprie non dovrà recare pregiudizio ai servizi offerti dall'Archivio, né comportare per le Parti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti.

Art. 7
Proprietà dei risultati di ricerca, condivisione e divulgazione

I risultati ottenuti nell'ambito del programma di cooperazione spettano, salvo diverso accordo, in comproprietà alle Parti che si impegnano a proteggerli e valorizzarli. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quella di ciascuna di essa e a riconoscersi l'un l'altra come ente collaboratore, segnalando tale collaborazione in tutte le occasioni pubbliche in cui sarà opportuno.
Le idee ed i concetti relativamente agli aspetti metodologici, scientifici e tecnologici derivanti dalle forme di collaborazione che potranno essere sviluppati e/o creati nel corso del progetto saranno liberamente fruibili da ciascuna delle Parti. Gli aspetti inerenti all'eventuale co-titolarità e la gestione della proprietà intellettuale, nonché le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, saranno regolate ai sensi della normativa vigente nei singoli Accordi attuativi.
Le attività didattiche, di ricerca e di documentazione avranno l'obiettivo di proporre iniziative culturali, comprese pubblicazioni, da concordare con l'Archivio, senza fine di lucro e volte alla promozione del patrimonio documentario in oggetto a livello locale, nazionale e internazionale.
Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività di ricerca disciplinata dal presente Accordo dovrà fare menzione esplicita al fatto che si tratta di progetto svolto in collaborazione tra le Parti.
La concessione di immagini da parte dell'Archivio non comporta la cessione di diritti di sfruttamento commerciale degli stessi, del diritto di riproduzione e di concessione d'uso che devono essere autorizzati dall'Archivio di Stato di Viterbo ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 42/2004 e del D.M. 161/2023, così come modificato dal D.M. 108/2024.

Art. 8
Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Art. 9

Copertura assicurativa – Responsabilità civile

Le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato, coinvolto nell'attività, l'accesso ai luoghi designati per lo svolgimento del lavoro, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 3 del presente accordo.
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto dell'intesa stessa.
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10
Clausola compromissoria e foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo.
Per qualunque controversia che possa insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le Parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle specifiche disposizioni di legge in materia.

Art. 11
Firma, registrazione e spese

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, *ex*. art. 24, commi 1 e 2 del *Codice dell'amministrazione digitale* – D.lgs. 82/2005 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Archivio di Stato di Viterbo
LEGALE RAPPRESENTANTE

GAETANO
PETRAGLIA
MINISTERO
DELLA
CULTURA
26.10.2026
13:03:06
GMT+01:00

Università della Tuscia, Dipartimento di studi umanistici. Lingue Lettere Beni culturali

Il direttore del dipartimento

Firmato digitalmente da:
Lorenzetti Luca
Firmato il 26/10/2026 11:33
Seriale Certificato: 5192523
Valido dal 09/12/2025 al 09/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA